

## IMPOSTE SUL REDDITO

---

### ***Detrazioni per interventi edilizi: ultimi chiarimenti delle Entrate***

di Luca Mambrin

Nella recente [circolare 8/E/2017](#) l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi e interessanti **chiarimenti interpretativi** relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.

In particolare in tema di **detrazioni per l'edilizia**, il **risparmio energetico** e il **bonus arredi** sono state affrontate alcune questioni comuni, quali la possibilità di beneficiare delle relative detrazioni:

- anche in presenza di un **bonifico che non permetta la corretta applicazione della ritenuta** prevista dal D.L. 78/2010;
- per i **conviventi di fatto** per le spese sostenute su un immobile del quale non si dispone di un titolo di possesso qualificato.

#### **Bonifico utilizzato per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico**

Nella [circolare 43/E/2016](#) l'Agenzia delle Entrate, **superando** l'interpretazione fornita in precedenti documenti di prassi ([risoluzione 55/E/2012](#)) ha chiarito che le detrazioni per lavori di ristrutturazione o di riqualificazione spettano anche nell'ipotesi in cui il **bonifico bancario** utilizzato per effettuare il pagamento dei lavori sia stato compilato in modo tale da **non consentire** alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all'obbligo di **applicazione della ritenuta** prevista dall'[articolo 25 del D.L. 78/2010](#). In tal caso è necessario che il **beneficiario** dell'accredito attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di:

- aver **ricevuto le somme**;
- averle **incluse nella contabilità dell'impresa** ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.

Tale **documentazione** deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Nella [circolare AdE 8/E/2017](#) viene prima di tutto chiarito che il pagamento delle spese relative a interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici deve essere assoggettato come **regola generale all'applicazione della ritenuta** di cui all'[articolo 25 del D.L. 78/2010](#). In secondo luogo viene ribadito che nei casi di **non completa compilazione**

**del bonifico**, tali da pregiudicare il rispetto dell'obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la **ripetizione del pagamento con bonifico corretto**, come peraltro indicato nella già citata [risoluzione 55/E/2012](#).

Solo nel caso in cui **non fosse possibile la ripetizione del pagamento**, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni **"peculiari"** (quali l'errata compilazione del bonifico), la circolare chiarisce che è possibile comunque **fruire del beneficio fiscale** qualora risulti soddisfatta la *"finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica"*.

Pertanto le modalità di fruizione dell'agevolazione prevedono:

- in **via ordinaria** l'effettuazione del pagamento mediante **bonifico specifico** (cosiddetto bonifico "parlante");
- in via subordinata e solo nei casi in cui vi sia stata, per errore, una **anomalia nella compilazione del bonifico**, è possibile non decadere dal beneficio fiscale solo a condizione che l'impresa attesti con una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d'impresa.

### **Conviventi di fatto**

Con la [risoluzione 64/E/2016](#) l'Agenzia delle Entrate, in applicazione della L. 76/2016 che ha esteso alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, **ha riconosciuto** anche al componente di una "convivenza di fatto", **non possessore e non detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori**, la possibilità di beneficiare delle detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio (e delle detrazioni sul risparmio energetico e per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici) per le spese sostenute sull'immobile di proprietà del convivente, **alla stregua** di quanto previsto per i **familiari conviventi**.

Nella [circolare 8/E/2017](#) viene precisato **l'ambito temporale di tale riconoscimento**: secondo l'Agenzia, infatti, nella citata [risoluzione 64/E/2016](#) viene preso atto di una **mutata condizione giuridica** intervenuta nell'ordinamento dal 2016, con l'emanazione della L. 76/2016, ma, nonostante tale Legge sia entrata in vigore il **5 giugno 2016**, per effetto del principio della **unitarietà del periodo d'imposta**, l'orientamento espresso con la [risoluzione 64/E/2016](#) può trovare applicazione **per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016**.

Pertanto il convivente di una coppia di fatto non possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori potrà beneficiare delle detrazioni in esame **sulle spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2016**, per le spese sostenute precedentemente, invece la detrazione non sarà applicabile.

Convegno di aggiornamento

**UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)